

Statuto dell'Associazione "Rete Cardiologica"

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione per lo Studio delle Malattie Cardiovascolari "Rete Cardiologica" in breve "Rete Cardio" (di seguito nominata anche "Rete"), come associazione di diritto privato senza fine di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale tramite cooperazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito cardiovascolare. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Carlo Parea, n. 4 - 20138, in Milano, presso la Direzione Scientifica dell'IRCCS Centro Cardiologico Monzino. Con delibera dell'Assemblea degli Associati sono stabilite eventuali sedi operative presso l'IRCCS ove è Direttore scientifico il Presidente in carica e/o in altri luoghi sul territorio italiano.

Art. 3. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di favorire la cooperazione tra IRCCS in ambito cardiovascolare attraverso la realizzazione di una rete di informazione e collaborazione tra gli IRCCS di diritto pubblico e privato ad indirizzo cardiovascolare e/o impegnati in modo significativo in ambito cardiovascolare.

A tale scopo l'Associazione agevola e promuove la ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle malattie cardiovascolari e dei relativi fattori di rischio, favorisce lo scambio di dati e di risultati scientifici tra gli IRCCS impegnati in ambito cardiovascolare e promuove la collaborazione attiva tra tutti i suddetti soggetti di ricerca contestualizzata al raggiungimento di una migliore diagnosi, terapia e cura delle malattie cardiovascolari.

La Rete Cardiologica in quanto rete di eccellenza persegue finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuove il progresso delle conoscenze, sperimenta modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali, ed è aperta alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali. Per realizzare tale scopo, essa intende sviluppare le seguenti attività ed iniziative in ambito cardiovascolare:

a) la promozione ed il coordinamento di attività di ricerca clinica, di base e traslazionali proposte dagli IRCCS associati;

- b) la programmazione dello sviluppo tecnologico e la razionalizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, finalizzati a potenziare la Rete;
- c) la partecipazione a iniziative, specie a livello europeo ed internazionale, attraverso progetti comuni di ricerca in ambito cardiovascolare;
- d) la preparazione e la sottomissione di domande per il finanziamento delle proprie attività a enti pubblici e privati;
- e) la cooperazione con l'industria che svolga attività di ricerca negli ambiti di interesse della Rete al fine di elevare il livello di cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti;
- f) la promozione di attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei settori sopra descritti avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse;
- g) la sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- h) la promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario alla promozione dello studio delle malattie cardiovascolari e associati fattori di rischio;
- i) l'istituzione di borse di studio e di ogni altra iniziativa rivolta a potenziare la Rete e le attività in ambito cardiovascolare degli IRCCS associati. Sono strumentali alle finalità sopra riportate la realizzazione e la gestione di uno o più "piattaforme informatiche" nonché la partecipazione a reti regionali, nazionali ed europee, o la loro creazione, allo scopo di raccogliere on-line dati relativi ai progetti comuni.

La Rete Cardiologica svolge l'attività di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo del 23 dicembre 2002 n.200 e successive modifiche, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi previa autorizzazione con delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui la partecipazione non preveda un impegno di spesa o previa autorizzazione con delibera dell'Assemblea degli Associati nel caso in cui lo preveda; in tutti i casi, i bilanci degli enti e/o associazioni ai quali l'Associazione partecipi, dovranno essere depositati presso la prefettura del luogo in cui ha sede l'Associazione unitamente al bilancio dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà operare in collegamento con terze parti, inclusi enti pubblici, società e associazioni private, comitati, fondazioni, nonché con società cooperative.

L'Associazione potrà altresì contribuire finanziariamente, nei

limiti del patrimonio associativo, in favore delle sopradette entità nell'ambito del perseguimento del proprio scopo.

L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività strumentale e funzionale al conseguimento dei propri scopi statutari, ivi comprese attività commerciali purché non prevalenti e comunque strumentali alla raccolta di fondi per il conseguimento dello scopo associativo.

Art. 4. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5.1 Associati

L'Associazione è costituita da Associati aderenti. Sono Associati aderenti tutti quegli enti pubblici e privati che siano in possesso del riconoscimento della qualità di IRCCS da parte del Ministero della Salute, ad indirizzo e/o impegnati in ambito cardiovascolare nella ricerca clinica, di base, traslazionale e tecnologica, nonché gli IRCCS con riconoscimento in altri ambiti che ne facciano richiesta. Possono aderire all'Associazione gli IRCCS riconosciuti nell'area tematica coincidente con quella della Rete stessa, nonché gli IRCCS riconosciuti in altri ambiti disciplinari in possesso dei requisiti indicati all'interno del decreto legislativo n.200 del 23/12/2022 e successive modifiche, che il Ministero della salute provvede a validare.

La domanda di adesione all'Associazione da parte di un IRCCS, comprensiva, per gli IRCCS riconosciuti in altri ambiti disciplinari, della valutazione positiva della verifica dei requisiti di ingresso deve essere inoltrata, in forma scritta all'Assemblea degli Associati, che delibera in proposito ed è subordinata al pagamento della quota associativa. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dovrà comunicare in forma scritta agli interessati le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

La quota associativa annuale viene deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

È sancita la non trasmissibilità, ad eccezione di estinzione per fusione o incorporazione in altri enti e la non rivalutabilità delle quote associative.

Gli Associati nominano il proprio rappresentante (di regola il Direttore Scientifico o un suo delegato triennale) il quale fa parte dell'Assemblea degli Associati, organo di governo dell'Associazione.

L'elenco degli Associati con il relativo domicilio, è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito Libro degli Associati, a disposizione per la consultazione da parte degli Associati.

Ogni successiva variazione dei dati in esso contenuti dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dall'Associato interessato.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, richiede agli aderenti il rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal/dai regolamento/i dell'Associazione.

L'Associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere l'Associazione. L'Associato è tenuto a mantenere strettamente confidenziali, per tutta la durata dell'Associazione e per i cinque anni successivi allo scioglimento della stessa o alla cessazione, per qualsiasi causa, del proprio rapporto associativo le informazioni riservate eventualmente divulgate dagli altri Associati nel corso della vita associativa, per il conseguimento dello scopo associativo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni (i) per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o (ii) che fossero già o siano diventati di pubblico dominio per ragioni non imputabili o correlate ad inadempienze degli obblighi di riservatezza qui assunti e/o (iii) che fossero noti all'Associato ricevente prima della loro trasmissione e/o (iv) che fossero state sviluppate indipendentemente da un dipendente dell'Associato ricevente, al quale non era stata rivelata alcuna informazione confidenziale.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli Associati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o un gruppo di Associati che rappresentino almeno un terzo del totale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina di ulteriori organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde per recesso, per esclusione, per perdita dei requisiti previsti dal decreto legislativo del 23 dicembre 2022, n.200, art.4, comma 3 quater, e sue successive modifiche o per perdita della qualifica di IRCCS. Il recesso è consentito a qualsiasi Associato, in qualsiasi momento, e dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dall'invio della comunicazione di recesso. Costituisce giusta causa di esclusione la perdita della qualità di IRCCS da parte dell'Associato. L'esclusione per giusta causa ha effetto immediato.

In nessun caso il recesso deve pregiudicare la vita dell'Associazione e il conseguimento degli scopi associativi, né può determinare il venir meno degli obblighi già assunti dall'Associato.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato

che:

- abbia intrapreso iniziative in grave contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto e/o alle deliberazioni assunte degli organi sociali;
- abbia perso i requisiti per l'adesione, ivi inclusa la qualifica di IRCCS

L'esclusione è deliberata con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nel Libro degli Associati o a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici registri.

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, l'interessato può presentare eventuali controdeduzioni al Consiglio Direttivo. Qualora l'Assemblea, a fronte delle controdeduzioni, intenda annullare la delibera di esclusione ne darà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarlo all'interessato. In difetto della predetta comunicazione, l'esclusione resta efficace a far data dalla sua iniziale notificazione.

Resta salvo il diritto dell'Associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini di legge.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle quote associative né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5.2 Accesso ai finanziamenti da parte degli Associati

Nei limiti ed in coerenza con la programmazione dell'attività di ricerca dell'Associazione, gli IRCCS che partecipano alla Rete con riconoscimento in area tematica diversa da quella cardiovascolare, garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al decreto legislativo del 23 dicembre 2022, n.200, art.4, comma 3 sexies, e sue successive modifiche. Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto n. 445 del 2000, il Ministero della salute effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art.6. Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali versate dagli Associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca e attività previste dallo Statuto;
- d) da attività commerciali strumentali al reperimento di fondi per il conseguimento dello scopo associativo;

- e) da contratti e contributi di ricerca;
- f) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e lo scopo dell'Associazione.

Detto patrimonio sarà pertanto formato da:

- a) risorse finanziarie in denaro;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

È demandata al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori la verifica entro due mesi dal conferimento della valutazione degli apporti diversi dal denaro. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e approvate dall'Assemblea degli Associati su indicazione del Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel caso in cui il patrimonio diminuisse in conseguenza di perdite di oltre un terzo, il Consiglio Direttivo, sentito il Revisore dei Conti, deve senza indugio convocare l'Assemblea degli Associati per gli opportuni provvedimenti.

Art. 7. Modalità di condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra i partecipanti della Rete.

Ai sensi del D.Lgs 16 ottobre 2003, n.288 art. 8, comma 3-ter, e sue successive modifiche, la Rete promuove la condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra gli Associati, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il principio del risultato, secondo il quale la condivisione è funzionale, all'interno dell'area tematica della Rete, al potenziamento delle capacità operative degli altri IRCCS nell'attività di ricerca;
- b) il principio dell'ottimale utilizzo delle strumentazioni con il minor impiego di risorse;
- c) il principio di reciprocità, secondo il quale gli IRCCS della Rete si impegnano reciprocamente e in buona fede per la condivisione delle strumentazioni più rilevanti e delle relative competenze scientifiche.

La Rete si impegna ad adottare un Regolamento che preveda, tra l'altro, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle strumentazioni rilevanti che gli IRCCS condividono nel quale sono riportate le informazioni essenziali, tra le quali la descrizione della strumentazione ed eventuali accessori, la data e modalità di acquisizione delle stesse e le modalità di utilizzo e di

accesso.

Saranno inoltre disciplinati in separati accordi le modalità di condivisione, di accesso alle strumentazioni (ad esempio nella modalità di service con supporto ed assistenza tecnica o di full-service) e i relativi costi di condivisione di ciascuna strumentazione.

Art.8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il vice-Presidente;
- d) il Coordinatore Scientifico
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Consiglio Direttivo;
- h) il Comitato Scientifico;
- i) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Revisore dei Conti, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione sono tenuti a mantenere, per tutta la durata della loro carica nell'Associazione e per i cinque anni successivi allo scioglimento, per qualsiasi causa, della stessa, strettamente riservate le informazioni confidenziali degli Associati di cui siano venuti eventualmente a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni (i) per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o (ii) che fossero già o siano diventati di pubblico dominio per ragioni non imputabili o correlate ad inadempienze degli obblighi di riservatezza qui assunti e/o (iii) che fossero noti al soggetto ricevente prima della loro trasmissione e/o (iv) che fossero state dallo stesso sviluppate indipendentemente da un dipendente dell'Associato ricevente, al quale non era stata rivelata alcuna informazione confidenziale.

Art.9. L'Assemblea degli Associati

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto, tutti gli Associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, sentito il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario dell'anno precedente e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora, luogo e ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima adunanza, l'Assemblea non possa validamente costituirsi.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (ivi incluso fax, posta elettronica con ricevuta di consegna) inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Si prediligerà, comunque, l'invio della convocazione al recapito e-mail ufficiale dell'IRCCS, nonché a quello della Direzione Scientifica.

Il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello comunicato dagli Associati e risultante dal Libro degli Associati. Gli Associati saranno tenuti a segnalare eventuali variazioni dei propri recapiti. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di fax o di posta elettronica con ricevuta di consegna entro il terzo giorno precedente l'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando tutti gli aventi diritto di intervento e tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea può svolgersi anche con Associati dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, di percepire adeguatamente gli argomenti oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati che potranno farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati attraverso delega scritta. Ogni Associato può rappresentare al massimo altri due Associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale da parte del Segretario ovvero dal notaio, in caso di verbalizzazione in forma notarile. Il verbale, redatto in forma sintetica, salvo il testo delle deliberazioni, è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o dal notaio e protocollato al Protocollo ufficiale della Rete, quindi inviato agli Associati. Il testo delle deliberazioni, come letto dal Presidente, è da intendersi approvato seduta stante.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, per appello nominale o con altre modalità, compresa quella elettronica, che consenta l'acquisizione simultanea del voto. Su decisione del Presidente e in ogni caso per argomenti che riguardano le persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori o disporre una votazione per via elettronica che garantisca l'anonimato del votante. L'Assemblea ordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti, ove non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) formulare proposte sull'attività dell'associazione ai fini della realizzazione del piano operativo e deliberare sui rendiconti economici e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- e) deliberare sullo scioglimento,
- f) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare sulle azioni di responsabilità contro i componenti degli organi sociali e promuove l'azione stessa;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- j) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sia in prima che in seconda convocazione per l'assunzione delle delibere di cui ai punti a), c), f) e g) occorre la maggioranza dei tre quarti degli Associati presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione per l'assunzione della delibera di cui al punto e) occorre la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più

anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e/o dal soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto richiedono il rispetto di tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi rimangono depositati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione degli Associati che ne vogliano prendere visione.

Entro dodici mesi dalla costituzione dell'Associazione l'Assemblea delibera un regolamento finanziario nonché un regolamento operativo.

L'Assemblea ha la facoltà di proporre procedure operative qualora se ne ravvisi la necessità.

Art.10. Il Presidente e Ufficio di Presidenza

Il Presidente dell'Associazione è il Direttore Scientifico di uno degli IRCCS Cardiovascolari riconosciuti e dovrà godere per tutta la durata della carica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'Art. 2387 del Codice Civile; trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un mandato consecutivo. Il Presidente dell'Associazione designa tra i componenti del Consiglio Direttivo un vice- Presidente e un Tesoriere, entrambi da nominarsi da parte del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto a successivi Artt.11 e 12. Presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e, sentito il Consiglio Direttivo, conferisce deleghe per specifiche problematiche ad altri Direttori Scientifici o ai loro delegati triennali anche al di fuori del Consiglio Direttivo. Come supporto in tutte le attività che attengano alla gestione dell'Associazione, il Presidente nomina un Segretario, anche esterno, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati con funzioni segretariali e amministrative senza diritto di voto.

Il Presidente dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli e in collaborazione con il Consiglio Direttivo, elabora linee strategiche e di indirizzo dell'Associazione in aderenza agli scopi associativi proponendole all'Assemblea. Unitamente al Consiglio Direttivo svolge attività di coordinamento generale delle attività dell'Associazione con particolare riguardo ai rapporti e alle linee guida fissate dal Ministero della Salute.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio

scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. Il Presidente potrà adottare provvedimenti in urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni dal vice-Presidente ed in seconda istanza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art.11. Il vice-Presidente

Il vice-Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti del medesimo Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il vice-Presidente fa le veci del Presidente su sua delega o in tutte le circostanze in cui il Presidente è impossibilitato a svolgerle.

Art.12. Il Coordinatore Scientifico

Il Coordinatore Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è responsabile del coordinamento delle attività di ricerca in essere. Egli contribuisce e collabora con gli altri organi dell'Associazione per garantire la coerenza tra gli obiettivi dello statuto, i programmi di ricerca definiti dal Consiglio Direttivo e le diverse azioni avviate. Del suo operato riferisce periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo. La carica ha durata triennale.

Art.13. Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione viene designato dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo e viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione e in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte degli Associati delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità;
- e) collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Art.14. Il Consiglio Direttivo

14.1. Componenti

Sono componenti del Consiglio Direttivo nove Direttori Scientifici pro-tempore o loro delegati triennali come meglio avanti precisato, di cui tre con riconoscimento cardiovascolare, e sei anche senza riconoscimento cardiovascolare afferenti agli IRCCS che hanno aderito all'Associazione.

Tutti i componenti sono nominati dall'Assemblea.

Ogni Associato può disporre di una sola preferenza. Hanno titolo ad essere eletti i Direttori Scientifici pro-tempore degli IRCCS associati o i loro delegati con delega permanente triennale.

La votazione avviene con due schede, una per i Direttori Scientifici o loro delegati triennali di IRCCS con riconoscimento cardiovascolare (solamente nel caso che essi siano superiori a tre) e una scheda per la designazione degli altri sei componenti. Sono sottoposti a votazione in prima istanza i Direttori scientifici o loro delegati triennali degli IRCCS con riconoscimento cardiovascolare e a seguito dello spoglio sarà eseguita la votazione degli altri sei componenti. Solamente nel caso in cui gli IRCCS a riconoscimento cardiovascolare siano superiori a tre, potranno essere candidati alla designazione degli altri sei componenti anche i Direttori scientifici o loro delegati di IRCCS con riconoscimento cardiovascolare non designati in occasione della prima votazione. Viene eletto chi riportata il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il voto dell'Associato con maggiore anzianità.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Nel caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Direttore Scientifico di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione mediante nuova nomina. La decadenza è applicata anche al delegato triennale.

14.2 Poteri e compiti

Il Consiglio Direttivo recepisce le indicazioni relative alla programmazione, indirizzo strategico e di gestione dell'Assemblea e opera in nome della stessa.

In particolare, ha il compito di:

- a) programmare attività e iniziative e definire il piano operativo annuo dell'Associazione con particolare riguardo ai progetti scientifici da promuovere e da sostenere, ivi comprese relative convenzioni ed accordi;
- b) attuare le delibere dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) proporre all'Assemblea degli Associati l'importo della quota associativa;
- d) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari;
- e) formulare proposte circa l'eventuale reinvestimento dell'avanzo di gestione;
- f) formulare proposte all'Assemblea in merito all'esclusione degli Associati;

- g) deliberare sulla partecipazione della Rete ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi;
- h) attuare delibere dell'Assemblea in merito all'accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano all'Associazione;
- i) verificare, di concerto con il Revisore dei Conti, la correttezza delle valutazioni dei conferimenti diversi dal denaro;
- j) convocare, laddove ritenuto necessario, l'Assemblea degli Associati;
- k) formulare la proposta per la nomina del Presidente;
- l) nomina del vice-Presidente e del Tesoriere, tra i componenti del Consiglio Direttivo su designazione del Presidente;
- m) nomina del Coordinatore Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e alla situazione contabile dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo fax o posta elettronica con ricevuta di consegna inviati almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo fax o posta elettronica con ricevuta di consegna almeno tre giorni prima della riunione. In relazione a quanto previsto dal successivo Art. 13 delle riunioni del Consiglio Direttivo è data comunicazione alla competente Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano, e delibera con la maggioranza semplice, per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i suoi componenti dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione del Consiglio Direttivo, di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, eventualmente anche in forma elettronica, che verrà sottoscritto dal presidente della seduta e dal Segretario.

Per tutte le attività organizzative il Consiglio Direttivo potrà

avvalersi di persone od enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati, purché previamente autorizzato dall'Assemblea.

In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito per il restante periodo di carica mediante nuova nomina.

Nell'ipotesi di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'Art. 2475-ter del Codice Civile.

Art.15. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici referenti tecnico-scientifici degli IRCCS associati e identificati in base ai gruppi di lavoro tematici dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico riferisce al Consiglio Direttivo ed è convocato dal Presidente della Rete in base alle esigenze, assicura consulenza e collaborazione per l'attuazione di programmi di ricerca e/o sperimentazioni sotto il profilo clinico- scientifico in applicazione degli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art.16. Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario, Revisore dei Conti

Art.16.1. Esercizio sociale, Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile.

Art. 16.2. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un membro effettivo e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il finanziamento per i costi relativi al Collegio dei Revisori dei Conti sarà a carico di eventuali fondi e/o di quote di partecipazione eventualmente deliberate dall'Assemblea.

Art.17. Relazioni con il Ministero

L'Associazione, per mezzo del Consiglio Direttivo e del Presidente, riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di

un suo delegato, può partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art.18. Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea degli Associati, la quale provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art.19. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea degli Associati delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art.20. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con un regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea degli Associati.

Art.21. Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione di questo Statuto sarà devoluta al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione, con esclusione di ogni altro foro previsto dalla legge.

Art.22. Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.